

CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI (ex. Bollino Blu)

In attuazione della Legge Regionale 11 dicembre 2006 n°24, la Giunta Regionale con deliberazione del 2 agosto 2007 n° 8/5276, ha disposto che a far tempo dal **1 agosto 2008** sono sanzionabili oltre ad una serie di normative riguardanti gli impianti termici di riscaldamento, **anche l'inosservanza agli obblighi del controllo periodico delle emissioni dei gas di scarico di alcune categorie di veicoli a motore.**

Le novità più importanti riguardano l'obbligatorietà di tali controlli anche senza l'Ordinanza del singolo Comune e l'aspetto sanzionatorio che è svincolato dalla normativa del Codice della Strada come era finora ma segue una normativa specifica propria. Tale normativa era stata oggetto di un ricorso da parte del Governo ma è stata riconosciuta legittima dagli organi di controllo.

VEICOLI SOGGETTI A CONTROLLO

- 1) Autoveicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, adibiti al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di:
 - motore ad accensione a scintilla (benzina,gpl,gas);
 - motore con accensione per compressione (diesel);
- 2) I veicoli di cui al precedente punto 1) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (come prevista dall'art.80 del DLGS n. 295/1992) che abbiano percorso più di 80.000km.

VEICOLI ESCLUSI DAL CONTROLLO

- 1) Veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, (come prevista dall'art.80 del DLGS n. 295/1992) e che non abbiano percorso più di 80.000 km;
- 2) Veicoli classificati d'interesse "storico" o "collezionistico", iscritti in uno dei registri previsti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 215 del DPR n.495/1992).

SONO CONSIDERATI VALIDI

- a) i controlli effettuati in sede di revisione, come previsto dal "Nuovo Codice della Strada"(art. 80 del DLGS n. 285/1992);
- b) i controlli effettuati in attuazione della "Campagna controllo gas di scarico - Anno 2007", fino alla rispettiva data di scadenza annuale dopodiché il controllo dal 1 agosto 2008 diverrà **OBBLIGATORIO** e scatterà il "regime sanzionatorio".

N.B: l'attestazione del controllo effettuato (rilasciata dalle Officine Autorizzate e/o dalla Motorizzazione Civile) ha validità, a decorrere dalla data dell'ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e semestrale per quelli immatricolati precedentemente a tale data.

Gli autoveicoli che hanno effettuato il controllo nella campagna di controllo nel 2007 (cosiddetto Bollino blu), l'attestazione è valida anche per il 2008 limitatamente al periodo di un anno dalla data del controllo.

DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO

1) Presso le autofficine autorizzate:

- a) per i veicoli adibiti al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, inferiore a otto);
- b) per i mezzi commerciali leggeri.

2) Presso gli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile

- a) per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a otto);
- b) per i mezzi commerciali destinati al trasporto di merci di massa complessiva superiore (a pieno carico) alle 3,5 Tonnellate e per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica.

Al termine del controllo, le autofficine rilasciano apposita "certificazione" attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell'autofficina ed il numero dell'autorizzazione.

La documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale (ai sensi dell'art.12 DLGS n. 285/1992).

COSTO DEI CONTROLLI

Per il pagamento dei controlli alle officine autorizzate, sono applicate le seguenti "tariffe":

€ 12,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione;

€ 16,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione("bifuel")

MOTOVEICOLI (CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MOTOCARRI, QUADRICICLI, ECC.) – VEICOLI AGRICOLI – MACCHINE OPERATRICI

E' demandata a successivo provvedimento della Giunta Regionale, la definizione di criteri e modalità di controllo dei gas di scarico per tale tipologia di veicolo; sono comunque soggetti ai controlli periodici previsti dalle operazioni di revisioni secondo le scadenze di legge (la prima volta dopo 4 anni dalla immatricolazione, poi ogni 2 anni).

SCADENZE

Viene stabilito al 31 Luglio 2008 il termine finale di adeguamento alle nuove disposizioni regionali per i proprietari o locatari dei veicoli.

A partire dal 1 Agosto 2008 è scattato l' OBBLIGO del controllo e quindi, nel caso di violazioni, l'applicazione delle SANZIONI amministrative pecuniarie previste dall' art.27 (commi dal 6 al 10) della LR n.24/2006.

PRONTUARIO VIOLAZIONI

Violazione	Norma violata	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Ricorso
Circolava con veicolo a motore non sottoposto a controllo annuale dei gas di scarico	art. 17 comma 1 L.R. 24/2006	Da € 50,00a € 300,00	Art. 27 comma 6 Legge Regionale 24/2006	€ 100,00entro 60 giorni dalla data della contestazione e/o notifica dell'infrazione
				Entro 30 giorni al Sindaco

Violazione	Norma violata	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Ricorso
Circolava con veicolo a motore senza avere al seguito la certificazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico	art. 17 comma 2 L.R. 24/2006	Da € 25,00a € 150,00	Art. 27 comma 7 Legge Regionale 24/2006	€ 50,00entro 60 giorni dalla data della contestazione e/o notifica dell'infrazione
				Entro 30 giorni al Sindaco

L'autorità competente a ricevere il rapporto in caso di ricorso o mancato pagamento ai sensi degli articoli 17 e 18 legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Azzano San Paolo.

Si ricorda che la revisione sopperisce alla prova dei gas di scarico per un anno. L'anno successivo in cui il veicolo di massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. non è soggetto alla revisione avrà l'obbligo della prova dei gas di scarico presso le officine autorizzate, conservando nella carta di circolazione il certificato della prova appositamente rilasciato dall'officina stessa.